



**PROVINCIA DI VICENZA**  
**AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO**  
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Uffici: Palazzo Franceschini - Folco, Contrà San Marco, 30 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

Data e protocollo: vedasi mail di invio.

Spett.li  
Sportelli Unici per le Attività Produttive  
della Provincia di Vicenza

Loro indirizzi

**OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale – titoli abilitativi e competenze.  
Chiarimenti.**

Gentili signore, egregi signori,

questo Ufficio nei mesi scorsi ha chiesto un chiarimento alla Regione Veneto relativamente al titolo abilitativo per lo scarico di acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche.

La DGR n. 622 del 29/04/2014 aveva fornito le seguenti precisazioni per quanto riguarda gli scarichi idrici:

- gli scarichi di acque reflue domestiche e gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche non rientrano nella disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
- gli scarichi di acque di prima pioggia di cui all'art. 39, comma 3, del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) non rientrano nella disciplina dell'A.U.A., mentre vi rientra l'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento di cui all'art. 39, comma 1, del P.T.A.;

La Regione Veneto nel suo sito istituzionale ha predisposto delle "Frequently Asked Questions (FAQ)" in materia, dove rileva che l'esclusione degli scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche è limitata alle acque che recapitano in pubblica fognatura.

A seguito della lettura della FAQ, questo Ufficio ha chiesto il chiarimento già citato in premessa e la Regione Veneto con la nota prot. 5457 del 8/1/2015, ha inviato la seguente risposta:

**"In risposta alla Vostra richiesta, (...), si conferma, come specificato nelle FAQ presenti nel sito Internet Regionale, che gli scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche non rientrano nella disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) solo se recapitano in pubblica fognatura. Se essi invece recapitano in corpo idrico superficiale o sul suolo sono assoggettati alla disciplina dell'A.U.A."**

Alla luce di ciò, per quanto riguarda gli scarichi idrici, il titolo abilitativo disciplinato dall'A.U.A. comprende sempre le seguenti casistiche:

- scarichi di acque reflue industriali (in qualsiasi corpo recettore);
- scarichi di acque meteoriche di dilavamento di cui all'art. 39, comma 1, del P.T.A (in qualsiasi corpo recettore);
- scarichi di acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale o sul suolo.

Nel caso in cui un'impresa sia assoggettata solo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche che recapitano in corpo idrico superficiale, l'Ente competente al rilascio dell'A.U.A. è il Comune (DGR n. 1775 del 03/10/2013).

Si ricorda infine che la domanda di adesione all'autorizzazione generale in materia di emissioni non obbliga alla presentazione dell'istanza di A.U.A. (si veda Circ. Min. Ambiente, 7/11/2013, n. 49801).

A disposizione per eventuali informazioni, si porgono distinti saluti.

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio  
Dott. Ing. Filippo Squarcina  
con firma digitale